

Prot. n° 3381/2025
del 21/10/2025



**PROTOCOLLO PER LA CREAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE
L'UFFICIO DI CURATORE SPECIALE DI MINORI/CURATORI/AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E**

TUTORI

PREMESSO

- visto il Libro I, Titolo X e Titolo XII del codice civile che regola la tutela, la protutela, curatela e amministratore di sostegno;
- considerato che la nomina dei tutori, protutori, curatori speciali e amministratori di sostegno viene effettuata a cura del giudice;
- ravvisata l'opportunità di istituire presso il Tribunale Ordinario di Messina un registro dei curatori speciali di soggetti minori, dei tutori e degli amministratori di sostegno, costituito da avvocati, dal quale attingere allo scopo di assicurare che il conferimento dell'incarico avvenga secondo criteri di trasparenza, competenza e pubblicità;
- ritenuto che ai fini di maggiore funzionalità e trasparenza vengano fissati i criteri che seguono;
- considerata la delicatezza della materia e della necessità di garantire la competenza dei professionisti che intendono assumere detto incarico;

Con il presente protocollo i firmatari auspicano che le indicazioni ivi contenute garantiscono la difesa degli interessi e dei diritti del soggetto debole coinvolto e, nel caso di curatore speciale del minore, venga garantita l'effettività dell'obbligo della partecipazione del minore in tutti i giudizi che lo riguardano, quale indefettibile strumento per la valorizzazione della sua posizione sostanziale e processuale.

Art. 1

È istituito presso il Tribunale Ordinario di Messina, un elenco dei curatori speciali di minori di età, curatori, amministratori di sostegno e tutori con indicazione dei nominativi degli Avvocati specializzati e disponibili ad assumere l'incarico, cui il Tribunale attingerà per le nomine.

Art. 2



L'Ordine degli Avvocati di Messina cura la tenuta di detto elenco, di comune intesa con il Tribunale Ordinario. È prevista la possibilità per il professionista di indicare nella domanda quale incarico intende assumere, con esclusione di talune figure.

Art. 3

Gli Avvocati inseriti in detto elenco si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di curatori speciali di minori di età, curatori, amministratori di sostegno e tutori, secondo le indicazioni fornite in domanda, ed esercitano le attribuzioni e i compiti loro assegnati dal codice civile e dalle leggi speciali, attenendosi ai principi fissati dalle fonti nazionali e sovranazionali, operanti nel diritto interno, poste a tutela del soggetto fragile.

A tal fine, è necessario che il professionista, oltre ad avere una reale motivazione a rivestire l'incarico, possegga una formazione specifica e qualificata da mantenere e aggiornare costantemente.

Art. 4

Potranno essere iscritti nel predetto elenco gli Avvocati che:

- a) abbiano la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di Appello di Messina;
- b) siano iscritti nell'elenco degli Avvocati ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato;
- c) non abbiano riportato condanne penali;
- d) non siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari definiti con l'applicazione di sanzioni;
- e) non siano stati sottoposti a misure di provvidenziazione;
- f) siano dotati di specifica competenza e in caso di curatore speciale di minore di età anche in materia di diritto minorile e diritto di famiglia, comprovata dal possesso del titolo di specialista in materia di diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni ed iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti a norma dell'art. 9 della Legge Professionale forense n. 247/2012 ovvero abbiano partecipato ad un corso specifico in tutela dei soggetti c.d. fragili, organizzato preferibilmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina d'intesa con la formazione decentrata della Magistratura o il Tribunale per i Minorenni di Messina o dalle associazioni specialistiche in materia di diritto di famiglia e minorenni riconosciute maggiormente rappresentative dal CNF ovvero abbiano maturato esperienza nella funzione di curatore speciale di minori di età, curatore, amministratore di sostegno e tutore, comprovata mediante autocertificazione;



g) abbiano assolto come da reg. n. 6/2014 del C.N.F., all'obbligo della formazione continua che dovrà prevedere che almeno 1/3 dei crediti formativi annuali siano maturati nella materia specifica, la cui verifica sarà effettuata dall'Ordine degli Avvocati di rispettiva appartenenza.

Art. 5

La domanda per l'inserimento nell'elenco dovrà essere inoltrata alla segreteria del COA mediante posta certificata.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) il cognome e nome del richiedente;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (con indicazione del numero di telefono e di indirizzo di posta elettronica certificata).

Dovranno altresì essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di Appello di Messina;
- c) l'assenza di condanne penali;
- d) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- e) l'assenza di provvedimenti di condanna in sede disciplinare;
- f) l'iscrizione dell'elenco degli avvocati ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato;
- g) l'indicazione del corso di formazione specialistica ovvero l'indicazione della maturata esperienza professionale, con allegata autocertificazione e specifica indicazione di almeno n. 5 procedimenti in cui si è ricevuto incarico e svolto mandato ovvero l'indicazione dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati specialisti ai sensi dell'art. 9 della legge 247/2012 in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.

Art. 6

Il richiedente dovrà assumere in domanda l'impegno di comunicare entro 30 giorni al COA l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione, ed il COA procederà alla cancellazione dall'elenco del nominativo, dandone immediata comunicazione al Tribunale Ordinario.

Art. 7



Alla verifica dei requisiti suindicati e alla conseguente iscrizione nell'elenco provvederà il COA. Le domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente verranno valutate dal COA entro il 31 gennaio dell'anno successivo e, inseriti i nominativi nell'elenco, saranno trasmessi tempestivamente al Tribunale Ordinario di Messina.

Art. 8

Se dopo l'iscrizione nell'elenco, si dovesse rilevare la mancanza originaria o sopravvenuta di uno o di più requisiti previsti dal presente protocollo, il Presidente del COA ne darà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro tale termine ciò non avvenga, il COA disporrà la cancellazione dall'elenco e ne darà immediata comunicazione al Tribunale Ordinario.

Art. 9

L'avvocato che riceverà la nomina dovrà manifestare l'assenza di motivi di incompatibilità, astenendosi dall'assumere l'incarico.

Art. 10

Nello svolgimento dell'incarico, professionista deve agire in perfetta autonomia e deve intrattenere rapporti improntati alla lealtà e correttezza con tutti i soggetti e professionisti che, a vario titolo, si occupano del soggetto debole. Il professionista può chiedere informazioni e confrontarsi con il tutore, se nominato, e con tutte le figure professionali o ritenute significative; nel caso di incarico quale curatore speciale del minore, in cui vi sia la contestuale nomina di altro curatore dello stesso minore in altro procedimento, il curatore speciale nominato nel procedimento civile presta la massima collaborazione, al fine di coordinare l'attività posta a tutela del minore e di agevolare la circolarità delle informazioni.

Art. 11

Il curatore speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente in giudizio ex art. 83 c.p.c., partecipando personalmente alle udienze e garantendo l'effettività del contraddittorio.

Art. 12

Il curatore speciale del minore, valutando l'età e le condizioni psico-fisiche del proprio assistito, può scegliere le modalità più congrue per i colloqui e gli incontri con lo stesso. Nel caso di minore infradodicenne, la valutazione sull'opportunità, i tempi, il luogo e le modalità dell'incontro, potrà



essere effettuata con il tutore, se nominato, con gli operatori dei Servizi Sociali, con il terapeuta, se presente, o con altre figure significative per la tutela del minore; nel caso di minore ultradodicenne, il curatore speciale potrà condurre l'incontro anche presso il proprio studio, a meno che ciò non si ponga in contrasto con il miglior interesse del proprio assistito.

Durante l'incontro con il minore, il curatore speciale fornisce al minore, se capace di discernimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione e spiegazione relativa al proprio ruolo e alla procedura che lo coinvolge.

Il curatore speciale del minore partecipa all'ascolto dello stesso in sede processuale, intervenendo, se necessario, affinché l'audizione del minore non sia condizionata dalla presenza delle altre parti e dei loro difensori e che gli sia garantita la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni.

Art. 13

Il curatore speciale del minore garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

Art. 14

I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a realizzare annualmente corsi di aggiornamento professionale per i curatori iscritti nell'elenco anche al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4 lettera g) del presente protocollo, nonché con scadenza biennale il corso di cui all'art. 4 lett. f);

Art. 15

Al professionista deve essere garantito un compenso per l'attività difensiva, che verrà liquidata nel rispetto dei criteri e dei parametri disposti dall'10-septies DM 10.03.2014 n. 55, così come aggiornato dal DM 13.01.2022 n. 147 nel caso di curatore speciale del minore.

Il curatore speciale che assuma anche il ruolo di difensore processuale del minore di età, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR 115/2002, dovrà depositare istanza per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in nome e per conto del minore. Laddove il curatore speciale assista più fratelli o sorelle, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato DM 147/2022 il suo compenso "può di regola essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo, del 20% fino ad un massimo di 10". L'Autorità giudiziaria avrà cura di liquidare il compenso con apposito decreto di



liquidazione nel rispetto dell'art. 82 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Nel caso di curatore, tutore o amministratore di sostegno il compenso verrà liquidato in base al protocollo siglato in data 21 ottobre 2025 dal Tribunale di Messina e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Art. 16

Al presente protocollo, dopo la sottoscrizione, verrà data diffusione attraverso il Consiglio dell'Ordine a tutti i propri iscritti, i quali potranno far pervenire, nei modi sopraindicati, le istanze per l'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali.

Messina, 21-10-2025

La Presidente del Tribunale Ordinario
(Dott.ssa Olga Tarzia)

Il Presidente COA di Messina
(Avv. Paolo Vermiglio)

Il Presidente della prima sez. civile Tribunale Ordinario
(Dott. Corrado Bonanzinga)